

RISCOSSIONE

Rimborsi smart e compensazione in F24 sino a 1 milione di euro

di Angelo Ginex



In tema di rimborsi fiscali, l'[articolo 28-ter D.P.R. 602/1973](#) contempla un meccanismo diretto ad evitare che il contribuente possa beneficiare di un **rimborso d'imposta** nel caso in cui risulti debitore di **somme iscritte a ruolo**.

Più precisamente, è previsto che l'Agenzia delle entrate, in sede di erogazione di un **rimborso fiscale**, verifichi se il beneficiario risulta **iscritto a ruolo** e, in caso affermativo, trasmetta in via telematica apposita **segnalazione** all'Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

Ricevuta tale segnalazione, l'Agente della riscossione notifica all'interessato una **proposta di compensazione** tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare la suddetta proposta.

In caso di **accettazione** della proposta, l'Agente della riscossione movimentata le somme entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. Invece, in caso di **rifiuto** della predetta proposta o di **mancato tempestivo riscontro** alla stessa, cessano gli effetti di detta sospensione e l'Agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta compensazione.

Ebbene, a seguito delle novità introdotte dal **Decreto legge Rilancio**, è prevista la **sospensione**, per il periodo d'imposta 2020, della **compensazione** tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo.

Infatti, l'[articolo 145 D.L. 34/2020](#) stabilisce che, nell'**anno d'imposta 2020**, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, **non trova applicazione** la **compensazione** tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo di cui all'[articolo 28-ter D.P.R. 602/1973](#).

Quindi, per quest'anno, gli uffici dell'Agenzia delle entrate, in sede di rimborso fiscale, **non** dovranno avviare la procedura, *ex lege* prevista, per la **compensazione preventiva** con eventuali **somme iscritte a ruolo**.

Evidentemente, tale misura è diretta a non penalizzare ulteriormente i contribuenti, già in **crisi di liquidità** a causa dell'emergenza economica *post Covid-19*.

Il Decreto legge Rilancio, poi, è intervenuto anche sul **limite annuo** dei **crediti compensabili** tramite **modello F24**.

Innanzitutto, si rammenta che, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), i contribuenti eseguono **versamenti unitari** delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con **eventuale compensazione** dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, con l'[articolo 34, comma 1, L. 388/2000](#), il **limite massimo** dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del citato **articolo 17**, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, veniva fissato in **euro 516.456,89**.

Con la medesima disposizione si prevedeva altresì che detto limite, a decorrere **dal 1° gennaio 2010**, sarebbe stato elevato fino a **700.000 euro**.

Con l'[articolo 147 D.L. 34/2020](#), invece, è disposto che per il **periodo d'imposta 2020** tale limite è elevato a **1 milione di euro**.

Resta fermo l'**obbligo di certificazione** dei crediti Iva e di quelli relativi alle imposte sui redditi e all'Irap, che comporta in sostanza (nel caso di **crediti di ammontare superiore a 5.000 euro**) la preventiva presentazione della **dichiarazione** e l'apposizione sulla stessa del **visto di conformità**.

Anche in questo caso, come precisato nella stessa Relazione illustrativa, la misura è finalizzata a **incrementare la liquidità delle imprese**, favorendo lo smobilizzo dei crediti d'imposta e contributivi attraverso l'istituto della compensazione di cui all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Il nuovo limite equipara quanto già previsto dall'[articolo 35, comma 6-ter, D.L. 223/2006](#) per i soggetti **subappaltatori** che abbiano registrato nell'anno precedente un volume d'affari costituito per **almeno l'80** per cento da prestazioni rese in esecuzione di **contratti di subappalto**.

La modifica apportata dal citato [articolo 147](#), inoltre, potrebbe coinvolgere eventuali **decisioni già prese** dal contribuente.

Nella ipotesi in cui questi abbia **già presentato** la **dichiarazione** relativa al periodo d'imposta

2019, utilizzando un credito Iva in compensazione orizzontale sino al limite di 700.000 euro e chiedendo a rimborso la somma eccedente tale importo, si ritiene che, ove volesse procedere alla compensazione dell'intero importo, e quindi in misura superiore al precedente limite di 700.000 euro, potrebbe comunque **variare l'utilizzo** del credito Iva.

A tal fine, egli deve presentare una **dichiarazione integrativa** entro i termini di legge, sempreché il rimborso fiscale non sia stato già disposto, così come da [circolare AdE 35/E/2015](#), ove si precisa che *«può essere **revocata** in tutto o in parte la **richiesta di rimborso Iva** al fine di utilizzare il credito in compensazione, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo»*.

Da ultimo, tale rettifica può interessare anche il **credito Iva** maturato nel **primo trimestre 2020**, nel caso in cui il modello Iva TR sia stato presentato pur a fronte della sospensione degli adempimenti tributari.

Infatti, con [risoluzione AdE 82/2018](#) è stato chiarito che *«non si ravvisano ostacoli di tipo normativo o procedurale a consentire **l'integrazione/rettifica** del **modello Iva TR** entro il 30 aprile di ogni anno - o comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale - al fine di integrare/modificare elementi ... che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l'eccedenza Iva **non** sia **già** stata **rimborsata ovvero compensata**»*.